COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 14.4.2010
COM(2010)146 definitivo

2010/0081 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo al metodo di ripartizione delle possibilità di pesca a norma dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e le Isole Salomone

RELAZIONE

Ai sensi del mandato conferito dal Consiglio alla Commissione, il 26 settembre 2009 l'Unione europea e le Isole Salomone hanno negoziato e siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescatori dell'Unione europea possibilità di pesca nella zona di pesca delle Isole Salomone per il periodo compreso tra il 9 ottobre 2009 e l'8 ottobre 2012. Il presente accordo di partenariato è stato sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Conformemente al trattato occorre inoltre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri.

La Commissione propone al Consiglio di adottare il presente regolamento.

2010/0081 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO (UE) N. …/… DEL CONSIGLIO

del […]

relativo al metodo di ripartizione delle possibilità di pesca a norma dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e le Isole Salomone

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 26 novembre 2009 è stato siglato e trasmesso al Consiglio per l'approvazione un nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca.

(2) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le possibilità di pesca fissate nel protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e le Isole Salomone devono essere ripartite fra gli Stati membri come segue:

— Tonniere congelatrici con reti a circuizione:	Spagna:	75% delle possibilità di pesca disponibili
	Francia:	25% delle possibilità di pesca disponibili

2. Se le domande di autorizzazioni di pesca presentate dagli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di autorizzazioni presentate da altri Stati membri.

3. Fatte salve le disposizioni dell'accordo e del protocollo, si applica il regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni

delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie[1].

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il presidente

[1] GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.